

IPOSTESI DI ACCORDO LAVORATORI SETTORE MONITORING

Addì 26 giugno 2014 presso la sede della società Consulmarketing S.p.A. si sono incontrati:

- la Delegazione aziendale rappresentata da Guerino Moffa (Direttore Generale) e Graziella Vezza (Consulente del Lavoro)
- la Delegazione sindacale rappresentata da Sandro Pagaria (Filcams CGIL Nazionale), Laura Siani (Filcams CGIL RSA), Gianna Bondi (Filcams CGIL RSA), Michele Ragazzon (Filcams CGIL RSA), Laura Marchelli (Filcams CGIL RSA), Patrizia Egidi (Filcams CGIL RSA), Paolo Montalti (Filcams CGIL Emilia Romagna)

Premesso che il presente accordo si propone di realizzare le condizioni migliorative rispetto:

- alla qualità dei contratti di lavoro dei lavoratori;
- agli incrementi di competitività e di retribuzione
- all'ottimizzazione della capacità produttiva

Con riferimento ai lavoratori addetti alla B.U. rilevatori (rilevatori monitoring) attualmente inquadrati al 7 livello di cui agli accordi sottoscritti successivamente alla legge Fornero, le parti concordano quanto segue:

1. RETRIBUZIONE e INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE

Ai lavoratori del settore monitoring verrà applicato il nuovo trattamento retributivo tramite un percorso di cui all'allegato A del presente accordo, fatti salvi aumenti CCNL.

Tale percorso avrà inizio il 01/01/2015 e termine il 31/12/2018.


E' previsto altresì l'inquadramento al 3° livello del CCNL TDS come specificato nel predetto allegato A. Restano salvi interventi legislativi e/o contrattuali che definiscano la figura professionale del lavoratore monitoring inserendola in altro livello esistente o di nuova istituzione nel qual caso i predetti lavoratori convergeranno in tale livello e a tal proposito le parti si incontreranno per prendere atto del suddetto aggiornamento onde procedere a una verifica pedepedeutica al relativo adeguamento dell'allegato A.

2. QUATTORDICESIMA MENSILITA': la quattordicesima mensilità maturerà con la seguente progressione:

- 25% dall'anno 2015
- 50% dall'anno 2016
- 75% dall'anno 2017
- 100% dall'anno 2018

3. BANCA ORE: si stabilisce concordemente la cessazione dell'utilizzo banca ore alla data del 31/12/2014. L'eventuale utilizzo della B.O. sarà limitato a situazioni eccezionali che dovranno essere dettagliatamente circoscritte e giustificate.

Verranno inoltre contabilizzati i saldi negativi relativi alla banca ore alla data del 31/12/2013. Le modalità di addebito saranno oggetto di successivi accordi.




4. TAVOLO TECNICO: Le parti stabiliscono l'istituzione di un tavolo tecnico formato da rappresentanti aziendali e rappresentanti sindacali o loro delegati e la sua programmazione, che avrà per oggetto:
 - a) Individuazione parametri medi oggettivi e soggettivi di produttività per la riformulazione dei contratti individuali di lavoro
 - b) In collaborazione con l'azienda individuazione di percorsi volti al miglioramento dell'organizzazione del lavoro

Considerata la specificità e peculiarità dell'attività svolta l'orario di lavoro riferito e stabilito per ciascun lavoratore farà capo ad un monte ore annuale. Tale monte ore prevederà una flessibilità settimanale e/o mensile a compensazione su base annua, consentendo così anche una certa autonomia al lavoratore pur sempre nel rispetto puntuale della programmazione di lavoro ricevuta

5. CONTRATTUALISTICA: contemporaneamente all'entrata in vigore del presente accordo concordemente i lavoratori e l'azienda procederanno alla riformulazione dei contratti nella parte relativa all'orario di lavoro. I predetti contratti saranno riformulati per tutti i lavoratori entro il 31/12/2014.
6. LAVORO STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE: le maggiori prestazioni costituiranno l'eccezione e dovranno essere preventivamente autorizzate dai responsabili
7. PART TIME: il part time sarà regolato come da CCNL TDS fatte salve situazioni specifiche riferite ad attività spot o marginali qualora compatibili con l'area geografica interessata.
Le posizioni già in essere al fine di mantenere il livello occupazionale attuale, manterranno il regime orario in essere alla data odierna; alle stesse verrà data priorità qualora si presentino nuove attività compatibilmente all'area geografica.
8. GESTIONE PREGRESSO: contestualmente alla stipula del nuovo contratto di lavoro l'azienda proporrà al lavoratore la sottoscrizione del verbale inerente alla chiusura delle eventuali liti pendenti e alle conciliazioni relative a rapporti di lavoro pregressi nei confronti della Società CONSULMARKETING SPA nonché Società affittanti MARKETING COOP, CONSULMARKETING SRL, RICERCHE E PROMOZIONI DI MERCATO SRL come da allegato B del presente accordo che ne forma parte integrante. La mancata sottoscrizione sarà causa di esclusione del presente accordo.
9. Si richiama interamente l'accordo dell' 8 ottobre 2013 che si incorpora integralmente.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.12.2018 l'azienda riconoscerà il pagamento integrale della carenza di malattia per ciascun evento. Durante il suddetto periodo le parti si incontreranno per le opportune valutazioni.
11. A far tempo dalla data di sottoscrizione del presente accordo sostituisce ogni altro eventuale accordo precedente.

Milano, li 26 giugno 2014

CONSULMARKETING S.P.A.



FILCAMS - CGIL Nazionale

